

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 773}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CESETTI, FINOCCHIARO FIDELBO, BARGONE, BONGIORNO,
GRASSO, SCERMINO, SARACENI, DI LELLO FINUOLI, BONFIETTI**

Riforma della professione forense

Presentata il 25 giugno 1994

ONOREVOLI COLLEGHI! — I mutamenti intervenuti nella società, con le nuove esigenze che ne sono conseguite, hanno sovente modificato le situazioni in cui, secondo le proprie rispettive competenze, si trovavano ad agire gli operatori della giustizia.

Per restituire credibilità ed efficienza al servizio Giustizia è necessaria un'opera riformatrice complessa ed articolata, che affronti in concreto i problemi del suo funzionamento, ponendolo in armonia con l'integrazione europea.

Un punto essenziale di questo progetto riformatore riguarda l'avvocatura e, in particolare, il contesto normativo che ne disciplina l'attività.

Nell'affermare i diritti fondamentali del cittadino, che il Patto costituzionale si cura

di garantire attraverso il ricorso alla giurisdizione, non si può ignorare il ruolo fondamentale dell'avvocato che, in quanto portatore delle ragioni della parte che assiste, non esaurisce la sua funzione nella sola sede giurisdizionale, ma la espande ben oltre il mero giudizio, per assicurare al proprio assistito, spesso in sede preventiva, la conoscenza e l'affermazione dei diritti sanciti dall'ordinamento.

Se l'attuazione ed il rispetto delle norme sono compito dello Stato, titolare e gestore delle ragioni poste a fondamento dei diritti reclamati sono, però, solo il cittadino e l'avvocato da cui egli si fa rappresentare.

Garanzia del pieno esercizio di detta titolarità sono la libertà e l'indipendenza dell'avvocato, strettamente connessa con le

concrete condizioni in cui esso si trova ad esercitare la propria attività.

L'effettivo esercizio dei diritti garantiti dall'ordinamento (ed in primo luogo di quelli di rango costituzionale) è presupposto indispensabile perché il singolo possa considerarsi un cittadino e non un suddito.

L'avvocato, il cui compito è quello di portare le ragioni del cittadino affinché i diritti di costui trovino la tutela dovuta, si pone quindi come strumento indispensabile per assicurare il tasso di democraticità del sistema.

In questa prospettiva, sono di particolare importanza i seguenti contenuti della riforma proposta.

Determinazione delle condizioni che danno diritto all'iscrizione ed alla permanenza nell'albo professionale

La rilevanza sociale dell'attività compiuta dall'esercente la professione forense impone l'acquisizione di una preparazione e qualificazione specifica, a garanzia del diritto del cittadino ad ottenere una difesa tecnicamente adeguata, nel rispetto dei principi costituzionali.

Tale garanzia si realizza con un albo professionale riservato soltanto ai veri avvocati che, nel corso del quotidiano esercizio della loro attività, affinano la loro esperienza e preparazione. A tale riguardo, l'effettivo e continuativo esercizio della professione e le condizioni di incompatibilità sancite per legge assumono una fondamentale importanza per gli scopi che si vogliono raggiungere con la proposta di riforma.

Nuove regole per l'accesso alla professione

Si rende ormai improcrastinabile la previsione di un nuovo modello di inserimento nella professione forense, che condizioni positivamente la formazione di nuove leve dotate di una idonea conoscenza specialistica.

È tempo che ci si faccia carico della formazione professionale di tutti gli operatori del diritto (avvocati inclusi).

Lo strumento proposto al riguardo prevede:

a) un primo esame scritto (per la verifica delle cognizioni teoriche) per l'ammissione ad una scuola forense, con il conseguente ingresso nella fase di tirocinio professionale, a cui possono concorrere coloro che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza. Tale selezione preventiva scongiurerebbe il formarsi di inutili illusioni per gli esclusi dal tirocinio, dando maggiori sicurezze per il futuro degli ammessi alla formazione professionale. La scuola forense, di contenuto teorico-pratico, costituirebbe un sostegno integrativo dell'attuale praticantato forense, troppo spesso affidato alla buona volontà ed all'iniziativa del professionista presso cui il praticante compie il tirocinio. Al termine del corso, compiuto il tirocinio biennale, il candidato dovrà sostenere un esame teorico, prima di conseguire il diritto all'iscrizione (nell'albo professionale) da esercitare, tuttavia, tempestivamente. La simmetria tra l'accesso alla professione forense prospettato dalla riforma e quello vigente per la carriera in magistratura pone solidi elementi per la praticabilità del progetto di formazione congiunta da più parti auspicato;

b) l'iscrizione all'albo professionale riservata unicamente a coloro che abbiano superato il tirocinio formativo, con esclusione delle iscrizioni di diritto in forza di soli titoli. L'esercizio di una professione con elevata valenza sociale, per la quale si richiede appunto l'iscrizione ad un albo specifico, deve essere riservata solo a coloro che si sono formati in vista di quella particolare carriera lavorativa.

Autonomia dell'avvocatura

Le istituzioni forensi devono essere in grado di esercitare anche un potere organizzativo ed in parte regolamentare (pur sottoposto al vaglio ministeriale) dei vari aspetti della vita forense, disciplinati dalla legge professionale.

Gli ordini devono poter intervenire nella cura della formazione e dell'aggiornamento professionale degli avvocati.

Le scuole forensi devono essere gestite solo dagli ordini.

L'azione disciplinare ed il relativo procedimento devono essere prerogativa esclusiva delle istituzioni forensi.

Le istituzioni forensi devono operare improntate ai principi di democraticità ed i loro rappresentanti vanno scelti attraverso sistemi elettivi che tutelino le minoranze.

Il Consiglio nazionale forense deve finalmente trovare una base elettiva diretta, coinvolgendo tutti i singoli iscritti.

L'azione disciplinare assume nuovo profilo e nuova dignità, ponendosi in posizione autonoma rispetto all'azione penale.

Tale rapporto di autonomia si impone in ragione della diversità sostanziale tra le norme penali e quelle disciplinari.

Detta autonomia risponde, altresì, alle pressanti esigenze di tempestività dell'azione disciplinare, non esaudibili negli ordinari tempi lunghi del processo penale.

Si è inoltre tenuto conto che un giudizio disciplinare, autonomo rispetto a quello penale, deve consentire poteri istruttori più ampi, facendo tuttavia salve le garanzie di rigore, obiettività ed equità delle relative pronunce, nel rispetto del più generale principio di legalità.

D'altro canto, sono stati previsti appositi strumenti (riapertura del procedimento disciplinare) attraverso i quali scongiurare il verificarsi di situazioni abnormi (contrasto fra il giudicato penale e quello disciplinare), non compatibili con i principi informatori del nostro ordinamento giuridico.

Libertà dell'avvocato

La libertà del singolo avvocato, nell'esercizio della propria attività professionale, deve essere tutelata da una rigorosa garanzia contro ogni arbitrio e condizionamento improprio (anche se posto in essere dalla magistratura), che possa limitarne la sfera di competenza e comprometterne la serenità di giudizio, nell'approntare la difesa della parte assistita.

Tuttavia, la tutela del valore sociale e dell'autorevolezza della professione forense non si realizza solo attraverso un sistema di garanzie previste dalla legge, ma trova concreta attuazione anche mediante l'esaltazione della capacità professionale acquisita, intesa come sicura competenza dell'avvocato nella trattazione degli affari affidatigli.

La sola riforma dell'ordinamento professionale, d'altro canto, non può risolvere tutti i problemi dell'avvocatura nè, tantomeno, quelli ben più vasti del mondo della giustizia.

Il mutato scenario economico e sociale in cui opera oggi l'avvocato impone la sollecita adozione di nuove misure che, nella concreta attuazione del diritto alla difesa garantito dall'articolo 24 della Costituzione, e senza mortificare il carattere privatistico della professione forense confermato in un contesto di libertà ed autonomia garantite, sappiano esaltarne la valenza pubblicistica strettamente connessa all'interesse generale alla legalità ed alla democrazia.

Ed è in questo senso che la presente proposta di legge non può ignorare anche quelle problematiche (patrocinio e difesa dei meno abbienti, compensi dell'avvocato e norme tariffarie, società professionali, Avvocatura dello Stato e degli enti pubblici), per alcune delle quali sarà tuttavia opportuno rinviare ad ulteriori e più approfonditi interventi legislativi.

L'autogoverno della categoria forense, anche con l'esercizio di alcuni poteri regolamentari, rende indispensabile che il funzionamento del Consiglio nazionale forense e dei consigli dell'ordine sia uniformato con i fondamentali principi di democrazia, specialmente con riguardo alle elezioni delle cariche direttive istituzionali.

A tutela delle finalità sopra richiamate, nella presente proposta di legge sono significativi:

una disciplina dell'accesso alla professione, che sappia realizzare una qualificante formazione professionale e garantire l'inserimento nella professione agli appartenenti di ogni ceto sociale, purché meritevoli;

il divieto delle iscrizioni di diritto negli albi professionali e una chiara predefinizione delle condizioni per la permanenza in essi, assicurando l'esercizio della professione solo a chi intende farlo in modo continuativo;

una disciplina sulle incompatibilità, uniformata ai principi di una piena tutela della dignità e dell'indipendenza dell'avvocato, proprio a garanzia dei diritti di difesa del cittadino;

la previsione di specializzazioni in particolari materie, senza porle come condizioni indispensabili per operare nei rispettivi settori specialistici, esercitando una funzione di stimolo e promozione per l'aggiornamento professionale e l'accrescimento delle conoscenze di tutti gli iscritti;

il riconoscimento di competenze esclusivamente riservate alla professione forense, in materie specifiche ed anche nell'ambito delle consulenze stragiudiziali, a garanzia dei principi costituzionali sanciti dagli articoli 3, 24 e 33, quinto comma, della nostra Carta fondamentale, facendo salve eventuali specifiche competenze acquisite da altre aree professionali;

una disciplina delle associazioni e delle società tra professionisti (non chiusa ad esperienze multidisciplinari) che, partendo dalle nuove e pressanti esigenze di conoscenze tecniche sempre più specialistiche, pur salvaguardando il particolare contenuto della responsabilità professionale, consenta una razionalizzazione delle ri-

sorse umane ed economiche attraverso la realizzazione di momenti di organizzazione collettiva del lavoro;

l'enunciazione di principi deontologici, al passo con le mutate condizioni di esercizio della professione forense, ancorati ai doveri sociali di cui essa è investita, salvaguardando l'interesse generale alla qualificazione professionale e morale degli iscritti agli albi;

il superamento della distinzione esistente tra iscritti all'albo ordinario ed iscritti agli albi speciali, per realizzare un'uniformità di disciplina delle condizioni di esercizio della professione, mantenendo, tuttavia, fermo il vincolo di esclusiva nei rapporti di committenza con gli enti pubblici;

la modifica della disciplina per il patrocinio davanti alle magistrature superiori. L'abilitazione si consegue dopo aver maturato un periodo di anzianità professionale che, alla luce delle proposte condizioni di accesso e permanenza negli albi, costituisce un criterio più che affidabile per il riscontro dell'acquisita maggiore professionalità richiesta;

il riconoscimento conferito alle organizzazioni sindacali ed alle libere associazioni forensi, nella loro funzione di rappresentanza dei propri iscritti, come interlocutori delle istituzioni e soggetti promotori di iniziative per il miglioramento delle condizioni della realtà lavorativa degli avvocati.

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1.

(Professione forense).

1. Gli avvocati sono liberi professionisti che, esercitando in piena autonomia la tutela dei diritti e degli interessi particolari o collettivi e garantendo il contraddittorio, rendono effettivi la conoscenza e l'applicazione dell'ordinamento giuridico vigente e l'esercizio del diritto alla difesa, concorrendo con i giudici e gli altri organi di giustizia all'attuazione dei principi fissati dall'articolo 24 della Costituzione.

2. Ai fini di cui al comma 1 la professione forense si esplica attraverso la rappresentanza e la difesa in giudizio e ogni altra attività di assistenza e di consulenza giuridica.

3. Il diritto alla difesa deve essere garantito procurando a chiunque la possibilità effettiva di usufruire dell'assistenza da parte dell'avvocato.

ART. 2.

(Funzioni dell'avvocato).

1. Sono funzioni esclusive dell'avvocato la rappresentanza, l'assistenza e la difesa nei giudizi avanti a tutti gli organi giurisdizionali e negli arbitrati rituali, salva la competenza che spetta per legge all'Avvocatura di Stato.

2. Sono riservate in via generale agli avvocati e, per quanto loro consentito da particolari disposizioni di legge, agli altri iscritti in albi professionali: l'assistenza, la rappresentanza e la difesa in procedimenti di natura amministrativa, tributaria e di-

sciplinare. Sono fatti salvi i diritti acquisiti, in forza di leggi speciali, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge da persone non iscritte in albi professionali.

3. E riservata, altresì, agli avvocati l'attività retribuita di consulenza ed assistenza giuridica stragiudiziale in ogni campo del diritto, fatte salve le particolari competenze degli iscritti in altri albi professionali.

ART. 3.

(Doveri e deontologia).

1. La professione forense deve essere esercitata con indipendenza, probità, dignità, diligenza, lealtà, discrezione e tenendo conto del rilievo sociale della difesa.

2. Rientrano tra i doveri primari dell'avvocato: accettare soltanto gli incarichi che può adempiere con adeguata competenza; trattare ogni affare affidatogli con impegno e diligenza, tenendo costantemente informato il cliente; svolgere con analogo impegno e diligenza le difese di ufficio; arricchire costantemente il proprio patrimonio tecnico-culturale al fine di trattare ogni affare con specifica competenza; rispettare il segreto e la discrezione professionali; astenersi dal ricorrere a mezzi pubblicitari o forme sleali di acquisizione della clientela; richiedere, o concordare con i clienti, compensi equi; retribuire i dipendenti in base ai contratti collettivi di lavoro e i collaboratori con equità tenuto conto delle tariffe professionali; osservare con scrupolo l'obbligo della fedeltà fiscale e degli adempimenti previdenziali.

ART. 4.

(Difese d'ufficio).

1. L'avvocato è tenuto a svolgere le difese d'ufficio, salvo giusto motivo di rinuncia. Se il magistrato che ha conferito l'incarico non ravvisa il giusto motivo, ne dà notizia al consiglio dell'ordine, il quale, se del caso, procede disciplinarmente.

2. Se un difensore nominato d'ufficio rinuncia, il giudice deve, in ogni caso, nominare altro difensore.

3. I consigli dell'ordine debbono fornire ai capi di ogni ufficio giudiziario indicazioni preventive degli avvocati tra cui eseguire la scelta dei difensori d'ufficio per singoli processi o per giorni d'udienza o per turni giornalieri. I consigli dell'ordine provvedono a fornire le suddette indicazioni sentiti gli avvocati interessati, tenuto conto della loro disponibilità e specifica competenza e sentiti, se ne fanno richiesta, i sindacati forensi.

4. L'avvocato nominato difensore d'ufficio può farsi sostituire ai sensi dell'articolo 17.

ART. 5.

(Segreto e discrezione professionali).

1. L'avvocato è tenuto al segreto professionale nell'interesse del cliente ed alla discrezione. La trasgressione di questo dovere comporta in ogni caso l'apertura di procedimento disciplinare.

2. L'avvocato è altresì tenuto all'osservanza del massimo riserbo verso i terzi in ordine agli affari in cui è stato chiamato a svolgere la sua opera.

3. L'avvocato è tenuto ad adoperarsi affinché i suoi collaboratori e dipendenti osservino gli obblighi di cui ai commi 1 e 2.

ART. 6.

(Perquisizioni ed ispezioni presso gli uffici degli avvocati).

1. Per le perquisizioni e le ispezioni presso gli uffici degli avvocati si osservano le disposizioni di cui all'articolo 103 del codice di procedura penale.

2. Le ispezioni fiscali negli uffici degli avvocati possono essere eseguite solo al fine di accertare e perseguire irregolarità od evasioni degli avvocati stessi e debbono consentire il rispetto del segreto professionale.

3. Nel corso degli accertamenti di cui al comma 2, l'esame dei fascicoli riguardanti i clienti, nonché di atti o documenti affidati dai clienti all'avvocato, può avvenire soltanto in base ad autorizzazione concessa con provvedimento motivato dal procuratore della Repubblica, che ne dà immediata comunicazione al consiglio dell'ordine. L'autorizzazione può essere concessa solo quando vi è irregolarità grave nella tenuta dei libri fiscali obbligatori o quando vi è fondato sospetto di evasione; nell'autorizzazione deve essere indicato nominativamente il magistrato o l'ufficiale della Guardia di finanza autorizzato a procedere alle ispezioni e responsabile del rispetto del segreto. Nelle ispezioni, l'avvocato ha diritto a farsi assistere da un rappresentante del consiglio dell'ordine o del sindacato al quale è iscritto. Se l'avvocato ne fa richiesta, l'ispezione non può avere inizio in assenza del rappresentante dell'ordine o del sindacato, salvo il compimento di atti cautelari per garantire la reperibilità di scritture, atti o documenti.

4. I pubblici ufficiali, che nel corso degli accertamenti di cui al presente articolo siano venuti a conoscenza di fatti o notizie relativi a clienti dell'avvocato, sono a loro volta obbligati al segreto; è comunque vietata l'utilizzazione, per qualsiasi fine, dei fatti e delle notizie stessi.

ART. 7.

(Provvedimenti restrittivi della libertà nei confronti del difensore).

1. Salvo che in caso di motivata gravità od urgenza, non possono essere presi provvedimenti restrittivi della libertà del difensore per reati compiuti nell'esercizio della professione, o in occasione di essa, se non dopo che ne sono stati informati il presidente del tribunale, il procuratore della Repubblica ed il presidente del consiglio dell'ordine del circondario presso cui pende il procedimento penale.

ART. 8.

(Potere disciplinare).

1. Il potere disciplinare sugli avvocati spetta esclusivamente agli ordini forensi.

ART. 9.

(Ordini forensi).

1. Nella sede di ogni tribunale è costituito un ordine forense circondariale, che ha personalità di diritto pubblico ed è retto da un consiglio e rappresentato da un presidente.

2. È costituito, altresì, l'Ordine nazionale forense, con personalità di diritto pubblico e con sede in Roma, retto dal Consiglio nazionale forense e rappresentato dal presidente; dell'Ordine nazionale forense fanno parte di diritto tutti gli iscritti agli ordini forensi circondariali.

3. Gli ordini forensi, nell'esercizio delle loro funzioni, e gli avvocati, nell'esercizio della professione, sono soggetti soltanto alla legge.

ART. 10.

(Sindacati forensi).

1. Gli avvocati ed i praticanti possono liberamente associarsi in organizzazioni di carattere sindacale.

2. Alle organizzazioni sindacali degli avvocati e dei praticanti spetta in modo esclusivo la rappresentanza degli iscritti per le questioni attinenti alle condizioni economiche di esercizio dell'attività professionale.

3. Agli effetti della presente legge, si considerano maggiormente rappresentativi i sindacati aventi organizzazione in almeno cinque distretti di corte d'appello ed un numero complessivo di iscritti superiore a mille.

ART. 11.

*(Iscrizione all'albo
e domicilio professionale).*

1. Per l'esercizio della professione gli avvocati debbono essere iscritti nell'albo professionale del circondario del tribunale ove hanno il domicilio professionale.

2. È tuttavia consentito ad ogni avvocato svolgere la propria attività, stabilire uffici permanenti o temporanei ed eleggere domicilio per singoli affari in tutto il territorio della Repubblica.

3. Il patrocinio avanti le magistrature superiori è tuttavia consentito soltanto dopo il decorso di sei anni dall'iscrizione all'albo.

4. Gli avvocati, i quali esercitano il proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori del circondario del tribunale ove hanno il domicilio professionale, debbono eleggere domicilio presso un avvocato del luogo ove ha sede l'autorità giudiziaria precedente. In mancanza di tale elezione di domicilio, questo si intende eletto presso la cancelleria della stessa autorità giudiziaria.

5. Gli avvocati italiani, che esercitano il proprio ufficio all'estero e che ivi hanno la loro residenza, conseguono o mantengono l'iscrizione nell'albo del circondario del tribunale ove avevano l'ultima residenza in Italia, ovvero, in mancanza, nell'albo del circondario del tribunale di Roma.

ART. 12.

(Società ed associazioni di avvocati).

1. La professione forense può essere esercitata, oltre che a titolo individuale, anche in forma societaria od associativa sulla base dei seguenti principi:

a) la costituzione di società di professionisti è possibile solo in forma di società in nome collettivo ovvero di società in accomandita semplice;

b) l'oggetto sociale è limitato all'esercizio di attività professionali;

c) è possibile la partecipazione alla stessa società di professionisti appartenenti anche a professioni diverse, previa autorizzazione dei rispettivi consigli e collegi;

d) è fatto divieto di partecipare alla società ai non professionisti, salvo che per i soci accomandanti nelle società in accomandita semplice;

e) ciascun socio professionista ha il vincolo di esclusiva nei confronti della propria società e obbligo di palesarne l'appartenenza nell'esercizio dell'attività professionale;

f) è obbligo di ciascun socio, a pena di esclusione dalla società, di rispettare tutti i principi di deontologia applicabili a ciascuna delle professioni rappresentate nella società;

g) i rispettivi ordini e collegi mantengono poteri e funzioni su ciascun socio professionista;

h) le quote di partecipazione possono essere differenziate tra i soci, escludendo la possibilità che un solo socio professionista possieda oltre la metà delle quote, o che l'insieme dei soci non professionisti ne possieda oltre un terzo;

i) la società ha obbligo di assicurazione contro i rischi per l'esercizio delle attività professionali;

l) i fondi depositati da clienti o ricevuti per loro conto debbono essere oggetto di gestione separata;

m) hanno facoltà di partecipare alle società di professionisti anche cittadini di altri Paesi appartenenti alla Unione europea o ad altri Paesi terzi a condizione di reciprocità. È fatto salvo il loro assoggettamento alle presenti norme e rimangono ferme le qualificazioni prescritte e le eventuali limitazioni previste per l'esercizio e lo stabilimento in forma individuale.

2. Le società ed associazioni professionali forensi sono iscritte in un elenco speciale aggiunto all'albo professionale dell'ordine forense nel cui circondario hanno

sede. Unitamente alla domanda di iscrizione, le società e associazioni debbono depositare la copia autentica dell'atto costitutivo e l'elenco dei soci con le rispettive qualifiche.

3. Di ogni variazione dei dati di cui al presente articolo deve essere data immediata comunicazione all'ordine forense nel cui elenco speciale le società e le associazioni professionali sono iscritte.

4. I soci con qualifica di avvocato hanno domicilio professionale nella sede della società o associazione e debbono essere iscritti nell'albo professionale degli avvocati di uno degli ordini circondariali del distretto in cui ha sede la società.

5. Per quanto non stabilito dalla presente legge e da altre norme speciali, le società ed associazioni forensi sono disciplinate dalle disposizioni generali regolanti l'esercizio delle libere professioni in forma societaria o associativa.

ART. 13.

(Avvocati stranieri).

1. Gli avvocati e le società professionali legalmente esercenti la professione forense nei Paesi della Comunità europea, o in Paesi terzi a condizione di reciprocità, sono ammessi all'esercizio professionale in Italia secondo le leggi speciali in materia e quanto previsto nell'articolo 12.

ART. 14.

(Titolo di avvocato e settori specialistici).

1. L'uso del titolo di avvocato spetta esclusivamente agli iscritti nei relativi albi od elenchi e, anche se cancellati da essi, ai beneficiari di pensione della Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori, di seguito denominata « Cassa nazionale di previdenza forense ».

2. Nell'estrinsecazione dell'attività professionale l'avvocato può soltanto indicare il proprio titolo e, se lo ritiene, in numero non superiore a tre, i settori di attività nei

quali svolge prevalentemente la propria opera, scelti fra quelli individuati dal Consiglio nazionale forense. Gli avvocati docenti universitari, o quelli che hanno conseguito titoli specialistici ai sensi dell'articolo 15, possono far precedere all'indicazione del settore di attività quella di « specialista in... ». Ogni altra qualificazione è vietata.

ART. 15.

(Conseguimento del titolo di specialista).

1. Il Consiglio nazionale forense, di concerto con gli istituti universitari di diritto, può organizzare corsi di specializzazione della durata non inferiore a due anni per l'esercizio della professione nei vari rami del diritto, ai quali possono partecipare tutti coloro che sono abilitati all'esercizio professionale.

2. Il superamento con esito positivo del corso abilita all'uso del titolo di specialista nella materia oggetto di apprendimento.

3. Il Consiglio nazionale forense individua sia i rami del diritto relativamente ai quali possono essere organizzati i corsi di cui al comma 1, sia i settori di attività professionale di cui al comma 2 dell'articolo 14.

ART. 16.

(Mandato professionale e procura).

1. Per ogni incarico professionale l'avvocato ha diritto ad una giusta retribuzione.

2. Salvo quanto stabilito per le difese di ufficio e il patrocinio dei meno abbienti, l'avvocato ha piena libertà di accettare o meno ogni incarico; il mandato professionale si perfeziona con l'accettazione. L'avvocato ha, inoltre, sempre la facoltà di recedere dal mandato, con le cautele necessarie per evitare pregiudizio al cliente.

3. Il conferimento della procura all'avvocato può essere, anche in sede giurisdizionale, tanto scritto quanto orale. Se è

orale può essere attestato dall'avvocato senza formalità, anche per quanto attiene alla data, con efficacia fino a querela del falso.

4. Sono fatte salve particolari modalità relative alle attestazioni stesse determinate dalla legge. Il cliente può sempre contestare l'invalidità o l'inesistenza di una procura.

5. La procura può essere conferita anche ad una società od associazione professionale forense, con efficacia per ogni socio o associato.

ART. 17.

(Sostituzioni e collaborazioni).

1. Gli avvocati possono farsi sostituire da altro avvocato o, nei casi consentiti, da un praticante, con incarico anche verbale.

2. L'avvocato che si fa sostituire o coadiuvare da altri avvocati o praticanti rimane personalmente responsabile verso i clienti.

3. L'avvocato che si avvale della collaborazione di altri avvocati o di praticanti ai sensi del comma 2 deve loro corrispondere adeguato compenso per l'attività svolta, tenuto conto anche delle tariffe professionali. Tale collaborazione, anche se continuativa e con retribuzione periodica, non dà mai luogo a rapporto di lavoro subordinato.

CAPO II

ORGANI E FUNZIONI DEGLI ORDINI FORENSI CIRCONDARIALI

ART. 18.

(Organi degli ordini forensi circondariali).

1. Sono organi degli ordini forensi circondariali:

- a) l'assemblea degli iscritti;
- b) il consiglio dell'ordine;
- c) il collegio dei revisori dei conti.

ART. 19.

(Assemblea degli iscritti).

1. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria ed è convocata dal consiglio dell'ordine di propria iniziativa o per richiesta scritta di almeno un decimo degli iscritti, che deve contenere l'indicazione degli oggetti da trattare. In quest'ultimo caso, se il consiglio non provvede alla convocazione dell'assemblea entro dieci giorni dal deposito della richiesta, ogni richiedente può proporre ricorso entro i quindici giorni successivi al Consiglio nazionale forense, che provvede immediatamente in via sostitutiva.

2. La convocazione è effettuata mediante pubblico avviso indicante il luogo, il giorno e l'ora dell'assemblea e gli argomenti posti in discussione. L'avviso deve essere affisso, almeno dieci giorni prima della data dell'assemblea, nell'albo dell'ordine e negli albi degli uffici giudiziari compresi nel circondario ed entro lo stesso termine è inviato per lettera a tutti gli iscritti. Negli ordini con più di cinquecento iscritti, deve essere data notizia dell'assemblea anche con inserzione in un quotidiano locale.

3. Possono partecipare alle assemblee tutti gli iscritti negli albi professionali con esclusione di coloro che siano sospesi dall'esercizio della professione o dall'iscrizione negli albi per motivi disciplinari.

4. Ogni assemblea è valida qualunque sia il numero dei partecipanti.

ART. 20.

(Assemblea ordinaria).

1. L'assemblea ordinaria è convocata, almeno una volta all'anno, non oltre il mese di febbraio.

2. Se il consiglio dell'ordine non provvede tempestivamente, ogni iscritto negli albi può proporre il ricorso di cui al comma 1 dell'articolo 19, con gli effetti ivi previsti.

3. L'assemblea ordinaria ha per oggetto:

a) la discussione e l'approvazione del conto consuntivo dell'anno decorso e del bilancio preventivo per l'anno successivo;

b) la discussione sull'attività svolta dal consiglio nell'anno decorso e la programmazione dell'attività per l'anno successivo;

c) l'elezione del consiglio dell'ordine e del collegio dei revisori dei conti, quando i componenti sono scaduti;

d) ogni altro argomento attinente all'esercizio professionale e agli interessi dell'ordine.

4. Gli atti ed i documenti relativi al conto consuntivo e al bilancio preventivo e la relazione dei revisori dei conti devono essere depositati presso la segreteria del consiglio almeno dieci giorni prima dell'assemblea.

ART. 21.

(Assemblea straordinaria).

1. L'assemblea straordinaria può essere convocata dal consiglio dell'ordine ogni volta che esso lo reputa opportuno, per trattare argomenti attinenti all'esercizio professionale e agli interessi dell'ordine.

2. L'assemblea straordinaria deve essere convocata per le elezioni sostitutive quando non è possibile provvedere alle sostituzioni ai sensi del comma 4 dell'articolo 25.

ART. 22.

(Svolgimento delle assemblee).

1. Le assemblee sono presiedute dal presidente o dal vice presidente del consiglio dell'ordine o dal consigliere più anziano per iscrizione nell'albo.

2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti espressi dai presenti e debbono essere affisse per estratto nell'albo dell'ordine.

3. I verbali delle assemblee sono conservati negli atti del consiglio dell'ordine.

ART. 23.

(Consiglio dell'ordine).

1. Il consiglio dell'ordine è composto di cinque membri, se il numero degli iscritti negli albi professionali e nell'elenco degli avvocati degli enti pubblici non supera i cinquanta; di sette, se gli iscritti sono più di cinquanta, ma non più di cento; di nove, se gli iscritti sono più di cento, ma non più di trecento; di undici, se gli iscritti sono più di trecento, ma non più di cinquecento; di quindici, se gli iscritti sono più di cinquecento, ma non più di millecinquecento; di diciannove, se gli iscritti sono più di millecinquecento, ma non più di tremila; di venticinque, se gli iscritti sono più di tremila.

ART. 24.

(Funzioni del consiglio dell'ordine).

1. Il consiglio dell'ordine ha le seguenti funzioni:

a) provvede alla tenuta degli albi professionali e degli elenchi;

b) esercita la funzione disciplinare nei confronti di tutti gli iscritti;

c) sovrintende al corretto ed efficace esercizio del tirocinio forense anche avendo riguardo al diritto del praticante ad una retribuzione adeguata all'attività svolta. Organizza i corsi integrativi di formazione professionale, promuove e favorisce le iniziative atte a rendere proficuo il tirocinio, rilascia il certificato di compiuta pratica;

d) dà pareri sulla liquidazione dei compensi spettanti agli iscritti;

e) tutela l'indipendenza e il decoro professionale e promuove iniziative atte ad elevare la cultura e la professionalità degli iscritti e a renderli più consapevoli dei loro doveri;

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

f) interviene, su richiesta anche di una sola delle parti, nelle contestazioni insorte tra gli iscritti o tra costoro e i clienti, in dipendenza dell'esercizio professionale, adoperandosi per comporre;

g) fornisce le indicazioni dei difensori d'ufficio ai capi degli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 4;

h) nel caso di morte o di perdurante impedimento di un iscritto, a richiesta e a spese di chi vi ha interesse, prende i provvedimenti opportuni per la consegna degli atti e dei documenti;

i) svolge le funzioni ad esso attribuite dalle norme previdenziali;

l) svolge tutte le altre funzioni ad esso attribuite dalla legge e dai regolamenti.

ART. 25.

(Durata in carica dei consigli dell'ordine).

1. Il consiglio dell'ordine dura in carica fino al 31 dicembre del terzo anno dalla proclamazione della sua elezione e svolge le sue funzioni fino alla proclamazione dell'elezione del nuovo consiglio.

2. I componenti scaduti dalla carica possono essere rieletti consecutivamente una sola volta nei consigli con più di cento iscritti e due volte in quelli con meno di cento iscritti.

3. Decade dall'ufficio:

a) il componente che senza un giustificato motivo non interviene alle sedute per tre volte consecutive;

b) il componente colpito dalla sanzione della sospensione, anche se non definitiva, o della sospensione cautelare;

c) il componente responsabile delle omissioni e dei ritardi sanzionati nell'articolo 93.

4. In caso di decadenza, morte, dimissioni, cancellazione o radiazione di un componente, il consiglio proclama eletto il

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

candidato che lo seguiva nell'ordine dei voti, nell'ambito della stessa lista. Se la sostituzione non è possibile, si provvede ai sensi del comma 2 dell'articolo 21.

ART. 26.

(Cariche del consiglio dell'ordine).

1. Il consiglio dell'ordine elegge tra i suoi componenti il presidente, a cui spetta la rappresentanza dell'ordine, un vice presidente, un segretario e un tesoriere. A ciascuna carica è eletto il consigliere che ha ricevuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è eletto presidente o vice presidente il più anziano per iscrizione nell'albo e segretario o tesoriere il più giovane.

2. Le riunioni del consiglio dell'ordine sono indette periodicamente, con la frequenza richiesta dal numero e dall'importanza dagli affari da trattare, e sono presiedute dal presidente o dal vice presidente o dal consigliere più anziano per iscrizione.

3. Per la validità delle deliberazioni del consiglio dell'ordine è richiesta la maggioranza assoluta di voti dei presenti.

ART. 27.

(Funzionamento dei consigli dell'ordine per commissioni).

1. I consigli dell'ordine composti da nove o più membri possono svolgere la propria attività mediante commissioni di lavoro composte di almeno tre membri. Contro i provvedimenti delle commissioni può essere proposto da ogni interessato reclamo al consiglio in seduta generale.

ART. 28.

(Scioglimento dei consigli dell'ordine).

1. Il consiglio dell'ordine può essere sciolto dal Consiglio nazionale forense a causa di gravi violazioni di legge od omis-

sioni dei doveri d'ufficio. In tal caso il Consiglio nazionale forense nomina un commissario straordinario con tutti i poteri dell'organo disciolto, esclusi quelli disciplinari.

2. Il commissario di cui al comma 1, convoca, non oltre due mesi dall'assunzione della carica, l'assemblea straordinaria dell'ordine per l'elezione del nuovo consiglio.

ART. 29.

(Gestione finanziaria e contributi).

1. La gestione finanziaria e l'amministrazione dei beni dell'ordine spettano al consiglio, che provvede annualmente a sottoporre all'assemblea ordinaria il conto consuntivo e il bilancio preventivo.

2. Per provvedere alle spese di gestione, il consiglio dell'ordine è autorizzato:

a) a fissare e riscuotere un contributo annuale per tutti gli iscritti di ciascun albo o elenco;

b) a fissare contributi per l'iscrizione negli albi, negli elenchi, nei registri, per il rilascio di certificati, copie e tessere e per il parere sui compensi.

3. Il consiglio dell'ordine ha facoltà di provvedere alla riscossione dei contributi di cui alla lettera *a)* del comma 2 e di quelli dovuti al Consiglio nazionale forense, ai sensi della legge sulla riscossione delle imposte dirette, mediante iscrizione a ruolo dei contributi dovuti per l'anno di competenza.

4. Coloro che non versano il contributo fissato nei termini stabiliti sono obbligati al pagamento di una sanzione amministrativa pari all'ammontare del doppio del contributo stesso; in caso di omissione o di grave e ingiustificato ritardo sono sottoposti a procedimento disciplinare.

ART. 30.

(Collegio dei revisori dei conti).

1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi ed uno

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

supplente e ha il compito di accertare la regolare tenuta della contabilità e di controllare la gestione finanziaria del consiglio dell'ordine presentando all'assemblea motivato parere sul conto consuntivo e sul bilancio preventivo.

2. Il consiglio dell'ordine, se vengono meno due o più membri del collegio dei revisori dei conti, dopo aver provveduto alla sostituzione con il supplente, provvede ai sensi del comma 2 dell'articolo 21.

ART. 31.

(Ricorso contro i provvedimenti dei consigli dell'ordine).

1. Contro tutti i provvedimenti del consiglio dell'ordine, per l'impugnazione dei quali non è prevista apposita disciplina, è ammesso ricorso al Consiglio nazionale forense da parte di chiunque vi abbia interesse.

CAPO III

ORGANI E FUNZIONI
DELL'ORDINE NAZIONALE FORENSE

ART. 32.

(Organi dell'Ordine nazionale forense).

1. L'Ordine nazionale forense ha sede in Roma e ne fanno parte tutti gli avvocati iscritti negli ordini forensi circondariali.

2. Gli organi dell'Ordine nazionale forense sono:

- a) il Consiglio nazionale forense;
- b) il presidente;
- c) il comitato esecutivo;
- d) il collegio dei revisori dei conti.

ART. 33.

(Composizione del Consiglio nazionale forense).

1. Il Consiglio nazionale forense è composto dagli avvocati eletti nel numero e con le modalità indicate nell'articolo 43.

2. Il Consiglio nazionale forense dura in carica tre anni dalla proclamazione.

3. I componenti del Consiglio nazionale forense scaduti dalla carica non sono rieleggibili più di una volta consecutivamente.

ART 34.

(Funzioni del Consiglio nazionale forense).

1. Il Consiglio nazionale forense ha le seguenti funzioni:

a) emana i regolamenti di attuazione della presente legge relativi: al funzionamento degli organi dell'Ordine nazionale forense e degli ordini forensi circondariali; alla tenuta di albi professionali o elenchi; al tirocinio e agli esami di avvocato; al procedimento disciplinare; alle norme che disciplinano i ricorsi avverso i provvedimenti dei consigli dell'ordine;

b) esercita la sorveglianza sul regolare funzionamento degli organi dei consigli dell'ordine circondariali;

c) esercita la funzione disciplinare in sede di impugnazione;

d) è competente a decidere, in sede di impugnazione, ogni ricorso avverso i provvedimenti dei consigli dell'ordine circondariali;

e) approva e modifica le tariffe professionali;

f) decide i ricorsi relativi alle elezioni dei consigli dell'ordine circondariali;

g) collabora con i consigli dell'ordine circondariali alla conservazione e alla tutela dell'indipendenza e del decoro professionale;

h) risolve, quando possibile in via preventiva, i conflitti di competenza fra consigli dell'ordine circondariali;

i) esprime pareri in merito alla previdenza forense su richiesta del consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza forense;

l) approva i conti consuntivi e i bilanci preventivi delle proprie gestioni;

m) redige l'elenco dei rami di attività professionale e delle specialità agli effetti degli articoli 14 e 15;

n) organizza e controlla i corsi per il conseguimento del titolo di specialista;

o) propone al Ministro di grazia e giustizia di bandire gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato e nomina le commissioni per gli esami e gli ispettori;

p) decide sui ricorsi contro i provvedimenti delle commissioni esaminatrici;

q) può sciogliere i consigli dell'ordine circondariali ai sensi dell'articolo 28;

r) convoca le elezioni ordinarie o suppletive per i membri dello stesso Consiglio;

s) cura, anche a mezzo di bollettini e altre pubblicazioni, l'informazione sulla propria attività e sugli argomenti d'interesse dell'avvocatura;

t) delibera sui rimborsi delle spese per gli organi dell'Ordine nazionale forense;

u) promuove l'istituzione di borse di studio per i praticanti;

v) svolge ogni altra funzione ad esso attribuita dalla legge e dai regolamenti.

2. Nei limiti necessari per coprire le spese della sua gestione, il Consiglio nazionale forense è autorizzato:

a) ad imporre diritti sulle proprie decisioni, escluse quelle in materia disciplinare;

b) a determinare la misura del contributo annuale dovuto dagli iscritti negli albi od elenchi;

c) a stabilire diritti per il rilascio di certificati e copie.

ART. 35.

*(Competenza e funzionamento
dell'adunanza generale
del Consiglio nazionale forense).*

1. Il Consiglio nazionale forense delibera in adunanza generale su tutte le materie di sua competenza non attribuite al comitato esecutivo o alle commissioni di lavoro.

2. Appartiene alla competenza esclusiva dell'adunanza generale:

a) eleggere il presidente, due vice presidenti, il segretario, due vice segretari e i componenti del comitato esecutivo;

b) nominare i componenti delle commissioni di lavoro e i revisori dei conti;

c) indicare i criteri generali cui devono uniformarsi il comitato esecutivo e le commissioni;

d) approvare il conto consuntivo e il bilancio preventivo;

e) approvare i regolamenti interni per il funzionamento del Consiglio e quelli attribuiti dalla legge alla sua competenza;

f) deliberare sulle materie attribuite al comitato esecutivo e alle commissioni, quando ne faccia istanza almeno un terzo dei componenti del comitato esecutivo o di ciascuna commissione con esclusione delle deliberazioni prese da queste ultime in sede di impugnazione.

3. Le deliberazioni dell'adunanza generale, delle commissioni e del comitato esecutivo sono valide se ad esse partecipa più della metà dei componenti e le relative decisioni sono prese a maggioranza semplice dei voti espressi.

4. L'adunanza generale provvede agli adempimenti di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 2 non appena avvenuto l'insediamento del Consiglio nazionale forense.

ART. 36.

(Commissioni di lavoro).

1. Il Consiglio nazionale forense opera a mezzo di commissioni di lavoro da costi-

tuire nel numero e con le competenze stabiliti da un regolamento approvato dal Consiglio stesso.

2. È obbligatoria la costituzione delle seguenti commissioni:

a) commissione per l'approvazione e revisione delle norme tariffarie;

b) commissione per la decisione in sede di impugnazione dei provvedimenti disciplinari;

c) commissione per la decisione, in sede di impugnazione, delle questioni attinenti all'iscrizione e alla cancellazione dagli albi e alle altre delibere dei consigli e delle assemblee degli ordini circondariali soggette ad impugnazione, salvo i provvedimenti disciplinari.

3. Di ciascuna commissione di lavoro fanno parte di diritto il presidente ed il segretario, che possono essere sostituiti rispettivamente da un vice presidente e da un vice segretario.

4. Alle deliberazioni delle commissioni di lavoro si applica il disposto di cui al comma 3 dell'articolo 35.

ART. 37.

(Presidente).

1. Il presidente ha la rappresentanza del Consiglio nazionale forense e presiede l'adunanza generale, il comitato esecutivo e le commissioni di lavoro.

ART. 38.

(Comitato esecutivo).

1. Il comitato esecutivo è composto dal presidente, dai vice presidenti, dal segretario, dai vice segretari e da altri tre componenti da eleggere tra i membri del Consiglio nazionale forense.

2. Il comitato esecutivo svolge i seguenti compiti:

a) dà attuazione alle delibere dell'adunanza generale del Consiglio nazionale forense;

b) provvede alla gestione finanziaria e compie tutti gli atti di carattere amministrativo, salvo quanto delegato al presidente dal regolamento;

c) forma il conto consuntivo ed il bilancio preventivo;

d) coordina il lavoro delle commissioni;

e) compie tutti gli atti urgenti che appartengono alla competenza del Consiglio nazionale forense;

f) provvede all'assunzione del personale;

g) compie ogni altra attività indicata nel regolamento.

ART. 39.

(Collegio dei revisori dei conti).

1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti.

2. Dei membri di cui al comma 1, uno effettivo ed uno supplente sono designati dal Ministro di grazia e giustizia, che li sceglie tra magistrati con grado non inferiore a consigliere di Cassazione. Gli altri sono nominati dallo stesso Ministro tra i presidenti degli ordini circondariali.

CAPO IV

ELEZIONE DEI CONSIGLI DELL'ORDINE E DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

ART. 40.

(Eleggibilità e incompatibilità).

1. Sono eleggibili a membri dei consigli dell'ordine circondariali, dei collegi dei revisori dei conti, del Consiglio nazionale forense tutti gli avvocati con anzianità di iscrizione nell'albo professionale non inferiore a cinque anni, che non siano stati

colpiti da sanzione disciplinare più grave della censura.

2. Salvi i casi previsti dalla legge, non è ammessa l'assunzione di più di uno degli incarichi elettivi di cui al comma 1 o di uno di essi insieme a quelli previsti dall'ordinamento della Cassa nazionale di previdenza forense. L'eletto che viene a trovarsi in una delle suddette condizioni di incompatibilità deve optare per uno degli incarichi entro trenta giorni dalla proclamazione delle elezioni; in caso di silenzio decade dall'incarico precedente.

ART. 41.

(Elezioni dei consigli circondariali dell'ordine).

1. Le elezioni del consiglio dell'ordine e del collegio dei revisori dei conti si svolgono nell'assemblea ordinaria, che deve essere convocata entro il mese successivo alla scadenza delle cariche.

2. Per le elezioni sostitutive, è convocata l'assemblea straordinaria dai membri del consiglio dell'ordine rimasti in carica o, in caso di necessità, dal Consiglio nazionale forense.

3. Il consiglio dell'ordine determina la durata, comunque non superiore a due giorni consecutivi, per lo svolgimento delle operazioni di voto e nomina cinque scrutatori, almeno tre dei quali debbono essere sempre presenti alle operazioni stesse.

4. Le elezioni sono valide qualunque sia il numero dei votanti.

5. Espletato lo scrutinio, il consiglio dell'ordine proclama i risultati delle elezioni e ne dà immediata comunicazione al Consiglio nazionale forense, al presidente della corte d'appello, al presidente del tribunale e al procuratore della Repubblica.

ART. 42.

(Modalità di voto).

1. I consigli dell'ordine con meno di cinquecento iscritti sono eletti dagli iscritti negli albi professionali con voto diretto e segreto per mezzo di schede nelle quali

possono essere indicati i nomi dei candidati in numero non superiore a due terzi dei consiglieri da eleggere. Possono essere presentate liste contenenti un numero di candidati non superiore a quello sopra indicato, salva la facoltà di ogni elettore di cancellare o sostituire nomi di candidati.

2. Le schede contenenti un numero di candidati eccedente quello indicato nel comma 1 sono nulle.

3. Negli ordini con cinquecento o più iscritti, i consigli sono eletti mediante sistema proporzionale sulla base di liste concorrenti che debbono essere presentate presso la sede del consiglio, a pena di inammissibilità, da almeno cinquanta iscritti nell'albo professionale, non oltre il decimo giorno antecedente la data delle elezioni.

4. Ogni elettore non può sottoscrivere più di una lista.

5. Il voto si esprime con voto di lista ed eventuali voti di preferenza, in numero non superiore a cinque, nell'ambito della lista votata.

6. Le liste concorrono al riparto dei seggi secondo il metodo proporzionale previsto dall'articolo 72 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni.

7. Per quanto riguarda il collegio dei revisori dei conti, in tutti gli ordini ogni elettore può votare per due candidati a membro effettivo e per uno a membro supplente. Eventuali liste possono contenere altrettanti nomi.

8. Risultano eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.

ART. 43.

(Elezione del Consiglio nazionale forense).

1. I componenti del Consiglio nazionale forense sono eletti in numero di uno ogni mille iscritti o frazione superiore a trecento.

2. Per la elezione dei consiglieri di cui al comma 1 per i casi di eventuali sostituzioni, si applicano le norme per le elezioni del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza forense.

3. In ogni caso i collegi elettorali debbono essere composti in modo da consentire l'elezione di non meno di tre consiglieri per collegio.

ART. 44.

(Ricorsi contro le elezioni dei consigli dell'ordine).

1. Ogni iscritto può proporre ricorso al Consiglio nazionale forense contro i risultati delle elezioni tenute nel proprio ordine circondariale nel termine di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti.

2. Il ricorso di cui al comma 1 non ha effetto sospensivo.

3. Il Consiglio nazionale forense può annullare anche d'ufficio, per motivi di legittimità, i risultati delle elezioni dei consigli dell'ordine circondariali.

ART. 45.

(Controllo delle elezioni del Consiglio nazionale forense).

1. Il controllo della regolarità delle operazioni di voto per le elezioni del Consiglio nazionale forense e la proclamazione degli eletti sono compiuti da una commissione composta da nove membri, di cui tre debbono essere magistrati di grado non inferiore a consigliere di Cassazione, dirigenti del Ministero di grazia e giustizia, e sei avvocati designati dal Consiglio nazionale forense.

2. La commissione di cui al comma 1 delibera con la partecipazione di almeno cinque membri. Presiede il magistrato più anziano, sostituito, ove occorra, dal magistrato che lo segue per anzianità.

3. Con la proclamazione dei nuovi eletti cessano dalle funzioni i componenti in carica del Consiglio nazionale forense.

4. Il Consiglio nazionale forense dà immediata notizia delle elezioni al Ministro di grazia e giustizia, al primo presidente della Corte suprema di cassazione ed al procuratore generale presso la Corte di cassazione.

5. La commissione di cui al comma 1 è competente a svolgere le funzioni previste per le elezioni del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza forense dalla legge 22 luglio 1975, n. 319, e successive modificazioni, e dall'articolo 9 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Ministro di grazia e giustizia in data 27 aprile 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 dell'11 maggio 1976, in sostituzione della commissione prevista dall'articolo 11 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382.

ART. 46.

(Ricorsi contro le elezioni del Consiglio nazionale forense)

1. I consigli dell'ordine, relativamente al loro collegio elettorale, e i singoli candidati non eletti possono proporre ricorso contro i risultati delle elezioni del Consiglio nazionale forense, nel termine di dieci giorni dalla proclamazione, al Consiglio nazionale forense stesso, il quale decide entro quaranta giorni successivi alla sua prima convocazione. Alla decisione non possono partecipare gli eletti nelle elezioni contestate.

CAPO V

CONGRESSO GIURIDICO FORENSE

ART. 47.

(Congresso)

1. Il Consiglio nazionale forense, i consigli dell'ordine, i sindacati maggiormente rappresentativi a livello nazionale e la Cassa nazionale di previdenza forense, organi istituzionali e rappresentativi dell'avvocatura, indicano ogni due anni il congresso giuridico forense per la trattazione di temi di particolare rilievo inerenti all'ordinamento giuridico e all'esercizio della professione di avvocato, favorendo il colle-

gamento fra tutte le componenti dell'avvocatura anche a livello internazionale e con gli altri operatori giudiziari e le istituzioni pubbliche fondamentali.

ART. 48.

(Partecipazione al congresso)

1. Al congresso di cui all'articolo 47 partecipano, con diritto di voto, i rappresentanti del Consiglio nazionale forense, dei consigli e delle assemblee degli ordini, dei sindacati maggiormente rappresentativi a livello nazionale, della Cassa nazionale di previdenza forense.

2. Possono altresì partecipare al congresso, senza diritto di voto, avvocati italiani e stranieri.

ART. 49.

(Organizzazione del congresso)

1. Al fine dell'organizzazione del congresso di cui all'articolo 47, quest'ultimo elegge una commissione permanente, rappresentativa delle componenti di cui al medesimo articolo 47.

2. Le norme relative alla partecipazione, al voto e al finanziamento, quelle relative allo svolgimento dei propri lavori, nonché quelle relative all'attività della commissione permanente di cui al comma 1, sono deliberate dal congresso con proprio regolamento.

CAPO VI

ISCRIZIONE NEGLI ALBI PROFESSIONALI

ART. 50.

*(Obbligo di iscrizione
e requisiti per l'iscrizione)*

1. Gli avvocati, per poter esercitare la professione, debbono essere iscritti presso l'albo professionale dell'ordine forense circoscrizionale dove hanno la residenza o il domicilio professionale.

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

2. L'iscrizione può essere fatta in un solo albo professionale.

3. I requisiti per l'iscrizione negli albi professionali e negli elenchi sono i seguenti:

a) essere cittadino italiano, o, a condizione di reciprocità, cittadino di uno Stato aderente alla Unione europea;

b) godere del pieno esercizio dei diritti civili e politici e in particolare non essere fallito, interdetto o inabilitato;

c) avere conseguito la laurea in giurisprudenza, conferita o confermata da una università italiana;

d) avere superato, dopo il compimento del tirocinio, l'esame di abilitazione all'esercizio della professione.

ART. 51.

(Divieto di iscrizione)

1. Non possono essere iscritti negli albi professionali coloro che si sono resi responsabili di fatti che comporterebbero la radiazione.

2. L'accertamento per il rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 è compiuto dal consiglio dell'ordine all'atto dell'esame della domanda di iscrizione, osservate le norme previste per i procedimenti disciplinari.

3. Trascorsi cinque anni dal fatto di cui al comma 1, il consiglio dell'ordine può procedere egualmente alla iscrizione, se nel periodo suddetto l'interessato ha tenuto ottima condotta.

4. Dopo cinque anni dalla radiazione, può essere deliberata la reiscrizione dell'avvocato all'albo professionale sussistendo i requisiti previsti nel comma 3.

ART. 52.

(Impegno solenne)

1. Prima di essere ammessi all'esercizio effettivo della professione, gli avvocati debbono pronunciare, in pubblica seduta del consiglio dell'ordine, il seguente impegno

solenne: « Consapevole dell'alta dignità della professione forense e della sua elevata funzione sociale, mi impegno ad osservare con il massimo scrupolo e con onore i doveri della professione di avvocato ».

ART. 53.

(Esercizio effettivo e continuativo della professione)

1. L'esercizio della professione forense in modo effettivo e continuativo è condizione per la permanenza della iscrizione nell'albo professionale.

2. La continuità e la effettività non sono richieste, durante il periodo della carica, per gli avvocati membri del Parlamento nazionale od europeo o dei consigli regionali, presidenti di provincia o sindaci di comuni capoluogo di provincia o con più di cinquantamila abitanti.

ART. 54.

(Cancellazione dagli albi - Ricorsi)

1. In caso di accertata mancanza dei requisiti previsti dall'articolo 53, i consigli dell'ordine provvedono, entro sei mesi dall'accertamento, alla cancellazione dall'albo.

2. I provvedimenti dei consigli dell'ordine circondariali adottati ai sensi del comma 1, sono immediatamente comunicati alla Cassa nazionale di previdenza forense e al Consiglio nazionale forense.

ART. 55.

(Incompatibilità)

1. L'esercizio della professione di avvocato è incompatibile:

a) con qualsiasi attività continuativa di lavoro autonomo svolta professional-

mente, escluse quelle di carattere scientifico, letterario, artistico e pubblicitario;

b) con la qualità di ministro di qualsiasi culto riconosciuto dallo Stato;

c) con l'esercizio di attività commerciali in nome proprio o in nome altrui, compresi gli appalti di pubblici servizi;

d) con la qualità di socio illimitatamente responsabile in società di persone esercenti attività commerciali;

e) con la carica di amministratore unico o delegato, o di amministratore con poteri particolari di gestione di società di capitali;

f) con la titolarità della legale rappresentanza di consorzi tra imprese commerciali;

g) con le cariche di presidente o vice presidente di enti pubblici economici;

h) con la qualità di dipendente pubblico o privato, anche se la relativa attività ha carattere legale, salva l'iscrizione nell'elenco speciale per gli avvocati che esercitano la loro attività per conto di enti pubblici, di cui all'articolo 62.

2. Il titolo di avvocato non dà diritto a nessun titolo di merito negli uffici pubblici.

ART. 56.

(Eccezioni)

1. In deroga a quanto stabilito nell'articolo 55, l'esercizio della professione di avvocato è compatibile con l'insegnamento e la ricerca universitaria nelle materie giuridiche.

2. Fino al compimento del quarto anno di iscrizione nell'albo professionale è inoltre consentito all'avvocato lo svolgimento di altre attività di lavoro autonomo purché non di carattere commerciale, ovvero di insegnamento in scuole pubbliche o private.

ART. 57.

(Accertamento dell'incompatibilità)

1. La verifica dell'incompatibilità, ai fini dell'iscrizione nell'albo professionale o della cancellazione dallo stesso, spetta ai consigli dell'ordine. Si osservano in quanto applicabili le disposizioni dell'articolo 55.

ART. 58.

(Incompatibilità temporanee).

1. Coloro che sono stati magistrati ordinari, amministrativi e militari non possono esercitare la professione di avvocato nei distretti ove hanno esercitato le loro funzioni se non è trascorso un quinquennio dalla cessazione delle funzioni medesime.

2. Coloro che sono stati prefetti o vice prefetti, questori o vice questori, ufficiali di polizia giudiziaria, intendenti o vice intendenti di finanza, funzionari di uffici finanziari, non possono esercitare la professione nelle province ove hanno svolto le loro attività, se non è trascorso un triennio dalla cessazione di esse.

ART. 59.

(Sospensione dall'esercizio professionale per incarichi pubblici).

1. L'esercizio della professione forense è sospeso di diritto per chi è chiamato a ricoprire l'ufficio di Presidente della Repubblica, di Presidente del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, di componente della Corte costituzionale, di Ministro o Sottosegretario di Stato, di componente del Consiglio superiore della magistratura, di presidente di un consiglio regionale o di componente di una giunta regionale, di sindaco di comuni superiori a centomila abitanti.

2. I soggetti di cui al comma 1 conservano l'iscrizione nell'albo professionale, nel quale è fatta annotazione dell'incarico ricoperto.

ART. 60.

(Sospensione volontaria dell'iscrizione).

1. L'iscrizione nell'albo professionale può essere sospesa a richiesta degli avvocati che sono iscritti da almeno dieci anni.

2. L'iscrizione riacquista efficacia su domanda dell'interessato.

3. L'avvocato sospeso a propria richiesta è iscritto in un elenco speciale annesso all'albo.

4. Durante il tempo della sospensione, l'avvocato non può svolgere alcuna attività professionale.

5. Dopo dieci anni di sospensione volontaria la reinscrizione non può essere richiesta e il consiglio dell'ordine provvede alla cancellazione dall'albo.

CAPO VII

TENUTA DEGLI ALBI,
ELENCHI E REGISTRI

ART. 61.

(Albi, elenchi e registri).

1. I consigli dell'ordine circondariali provvedono alla tenuta degli albi e degli elenchi degli iscritti all'ordine nonché dei registri dei praticanti avvocati.

2. L'albo professionale comprende coloro che esercitano la libera professione in modo individuale o in società o associazione e gli avvocati di pubbliche amministrazioni e di enti pubblici.

3. Oltre che nell'albo ordinario sono inseriti in apposite rubriche annesse all'albo stesso:

a) gli avvocati di cui all'articolo 59, fino a che dura la limitazione all'esercizio professionale ivi prevista;

b) gli avvocati di cui all'articolo 60, fino a che dura la sospensione volontaria;

c) gli avvocati dipendenti da pubbliche amministrazioni ed enti pubblici.

4. Sono iscritte in elenchi speciali, annessi all'albo ordinario, le società e associazioni professionali di avvocati.

5. Negli albi e negli elenchi debbono essere tempestivamente registrati tutti i dati imposti dalla legge o dai regolamenti o comunque rilevanti, relativi all'inizio, alla conservazione e alla cessazione dell'iscrizione. Essi debbono essere tenuti a disposizione del pubblico e periodicamente riprodotti in stampa.

6. Nei registri sono iscritti i praticanti avvocati ammessi a frequentare la scuola forense ai sensi degli articoli 73 e seguenti.

ART. 62.

(Avvocati di pubbliche amministrazioni e di enti pubblici).

1. Gli avvocati di pubbliche amministrazioni e di enti pubblici sono professionisti che, in quanto distinti dagli avvocati dello Stato, svolgono attività sostanzialmente professionale negli uffici legali interni previsti dall'ordinamento dei servizi di pubbliche amministrazioni, di enti pubblici anche economici nonché di enti dotati di personalità giuridica propria e di dimensioni non esigue, il cui assolvimento di funzioni, a prescindere dalle forme societarie e dagli assetti di gestione, deve rispondere ai principi fondamentali fissati dall'articolo 5 della Costituzione, alle linee di sviluppo economico nazionale di cui agli articoli 42, 43 e 47 della Costituzione, nonché alle esigenze di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione di cui all'articolo 97 della Costituzione.

ART. 63.

(Obbligo di esclusiva per gli avvocati di pubbliche amministrazioni ed enti pubblici).

1. Gli avvocati di pubbliche amministrazioni e di enti pubblici sono iscritti, con gli opportuni criteri di facile individuabilità, nell'albo ordinario tenuto dal rispettivo ordine forense del circondario

del tribunale dove ha la sede, principale o decentrata, l'ufficio legale pubblico cui sono addetti e, al pari degli altri professionisti, hanno l'obbligo di osservare le norme deontologiche nonché di svolgere l'attività forense in autonomia di giudizio e di iniziativa per l'attuazione dei principi fissati dall'articolo 24 della Costituzione.

2. Lo svolgimento dell'attività forense da parte degli avvocati di cui al comma 1 deve concernere in esclusiva le cause, le consulenze e gli affari legali propri di una determinata pubblica amministrazione o di un determinato ente pubblico.

3. I consigli dell'ordine debbono vigilare e controllare l'effettivo, costante rispetto del rapporto di esclusiva ai sensi del comma 2 e adottare, nel caso di inadempienza, misure disciplinari.

4. Gli avvocati pubblici non possono essere destinati a funzioni diverse da quelle professionali.

ART. 64.

(Requisiti per l'iscrizione nell'albo ordinario e obblighi consequenziali).

1. Al fine di ottenere l'iscrizione nell'albo di cui all'articolo 61, gli avvocati debbono presentare una dichiarazione della pubblica amministrazione o dell'ente pubblico che certifichi la stabile costituzione, denominazione e articolazione dell'ufficio legale nonché l'appartenenza ad esso del professionista, l'obbligo di esclusiva di cui all'articolo 63 e l'obbligo di rispettare le altre norme forensi, comprese quelle previdenziali, sotto forme integrative e perequative del sistema contributivo principale.

ART. 65.

(Modalità di iscrizione).

1. L'iscrizione negli albi e negli elenchi è deliberata dal consiglio dell'ordine competente entro tre mesi dalla presentazione della relativa documentata domanda.

2. Ai fini di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 55.

ART. 66.

(Trasferimenti).

1. Ogni iscritto negli albi e negli elenchi, che trasferisce il proprio domicilio professionale in altro circondario, deve fare domanda di iscrizione al nuovo consiglio dell'ordine, con il nulla osta del consiglio dell'ordine di provenienza. Questo non può essere rilasciato a chi è sottoposto a procedimento disciplinare o è sospeso dall'esercizio professionale per motivi disciplinari.

2. Ai fini di cui al comma 1 è conservata l'anzianità acquisita.

ART. 67.

(Tassa di iscrizione).

1. L'iscrizione negli albi e negli elenchi, i trasferimenti e la reinscrizione sono soggetti al pagamento della tassa di concessione governativa, prevista dalle vigenti disposizioni.

ART. 68.

(Cancellazioni).

1. La cancellazione dagli albi, dagli elenchi e dai registri è deliberata dal consiglio dell'ordine su richiesta dell'interessato.

2. La cancellazione viene deliberata d'ufficio nei seguenti casi:

a) per incompatibilità;

b) per mancanza del requisito dell'esercizio effettivo e continuativo della professione, ai sensi dell'articolo 53;

c) quando non è osservato l'obbligo della residenza o del domicilio professionale;

d) per perdita della cittadinanza italiana o di Stato aderente alla Unione europea;

e) per perdita del godimento dei diritti civili o politici, per dichiarazione di fallimento e per interdizione;

f) per gli iscritti dipendenti da pubbliche amministrazioni o da enti pubblici, per mancata o cessata appartenenza all'ufficio legale dell'ente;

g) per radiazione a seguito di procedimento disciplinare.

3. L'avvocato cancellato dall'albo ha diritto di essere reinscritto se sono cessate le cause che hanno determinato la cancellazione, purché non siano trascorsi dieci anni da questa.

4. Prima che la delibera del consiglio dell'ordine diventi definitiva, l'avvocato può chiedere la cancellazione volontaria o, nei casi previsti dalla lettera c) del comma 2, il trasferimento nell'albo dell'ordine competente.

ART. 69.

(Revisione triennale).

1. I consigli dell'ordine debbono eseguire, almeno ogni tre anni, la revisione generale degli albi e degli elenchi, al fine di verificare la sussistenza di tutti i requisiti che danno diritto all'iscrizione.

ART. 70.

(Procedimento di cancellazione).

1. I provvedimenti in materia di tenuta degli albi e degli elenchi sono resi dal consiglio dell'ordine con deliberazione motivata.

2. Prima di deliberare la cancellazione per motivi diversi dalla domanda dell'interessato, il consiglio deve sentire l'interessato personalmente. Questi può ricorrere entro trenta giorni dalla comunicazione

del provvedimento al Consiglio nazionale forense. Il ricorso ha effetto sospensivo.

3. Il Consiglio nazionale forense è tenuto a decidere entro novanta giorni dal ricevimento del ricorso ai sensi del comma 2.

4. Se il consiglio dell'ordine non provvede entro tre mesi sulla domanda di iscrizione, di trasferimento o di cancellazione, l'interessato può ricorrere al Consiglio nazionale forense, affinché decida in via sostitutiva.

CAPO VIII

ACCESSO ALLA PROFESSIONE

ART. 71.

(Abilitazione alla professione di avvocato e tirocinio).

1. L'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato si consegue mediante il superamento di un esame di Stato.

2. L'esame di Stato di cui al comma 1 si compone di una prova scritta iniziale, che consiste in *test* idonei a valutare la conoscenza giuridica di base del candidato, e di una prova orale, da sostenere al termine del periodo di tirocinio e di frequenza della scuola forense.

3. Possono sostenere la prova iniziale di cui al comma 2 coloro i quali abbiano il pieno esercizio dei diritti civili, godano di buona condotta, abbiano la residenza nel circondario dell'ordine nel cui registro intendono chiedere l'iscrizione, abbiano conseguito il diploma di laurea in giurisprudenza superando i seguenti esami: diritto costituzionale, diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo, diritto processuale civile e diritto processuale penale.

4. Con il superamento della prova iniziale si consegue il diritto ad effettuare il tirocinio e ad accedere alla scuola forense.

5. L'iscrizione alla scuola forense deve essere richiesta ed il tirocinio deve essere iniziato, per la prima volta, a pena di

decadenza, entro un anno dal conseguimento del relativo diritto, fatte salve comprovate ragioni di impedimento.

ART. 72.

(Formazione professionale dei praticanti).

1. La formazione professionale del praticante avvocato ha la durata di due anni.

2. La formazione comprende, contemporaneamente, la frequenza dei corsi della scuola forense e l'esercizio dell'attività di tirocinio.

3. Il Consiglio nazionale forense, d'intesa con i comitati di gestione, denominati « consulte », indicati al comma 2 dell'articolo 74, provvede alla formazione dei programmi delle scuole forensi, fissando il calendario delle prove di esame previste all'articolo 71 e stabilendo le modalità di attuazione della prova finale disciplinata all'articolo 77.

4. Il Consiglio nazionale forense, con il concorso delle consulte di cui al comma 3, raccolto altresì l'avviso delle associazioni professionali maggiormente rappresentative su base nazionale e distrettuale, fissa le modalità ed i criteri di attuazione della formazione professionale, con particolare riguardo all'attività del tirocinio forense, anche in esecuzione di quanto previsto all'articolo 78.

ART. 73.

(Registro e norme disciplinari per i praticanti).

1. Prima dell'iscrizione alla scuola forense e dell'inizio dell'attività di tirocinio, il praticante avvocato viene iscritto nel registro tenuto dal consiglio dell'ordine del circondario dove egli ha la propria residenza.

2. La domanda di iscrizione al registro di cui al comma 1 deve essere presentata entro il termine stabilito al comma 5 dell'articolo 71 e corredata della dichiarazione del professionista presso il cui studio il praticante inizierà il proprio tirocinio.

3. Il praticante avvocato è soggetto al potere disciplinare del consiglio dell'ordine nel cui registro egli è iscritto.

4. Il praticante avvocato è tenuto ad osservare gli stessi doveri deontologici dell'avvocato ed è soggetto alle medesime incompatibilità previste dalla legge professionale.

5. Ai consigli dell'ordine è demandata la cura e la vigilanza sul compimento della formazione professionale dei praticanti avvocati, sulla loro osservanza del decoro professionale e sul rispetto della loro dignità.

ART. 74.

(Scuola forense).

1. In ogni distretto di corte di appello è istituita una scuola forense.

2. La scuola forense è gestita da una consulta composta da rappresentanti di tutti i consigli dell'ordine del distretto di appartenenza.

3. La scuola forense mira alla formazione professionale del praticante avvocato anche sotto l'aspetto della deontologia professionale.

4. I programmi della scuola forense comprendono anche l'insegnamento della deontologia professionale, della legislazione sull'ordinamento e sulla previdenza forensi, nonché della relativa disciplina tributaria.

5. L'attività di insegnamento della scuola forense prevede esercitazioni orali e scritte, anche con la redazione di atti processuali e di assistenza e consulenza stragiudiziale.

6. La frequenza ai corsi della scuola forense, che hanno una durata biennale e possono avere una cadenza semestrale, è obbligatoria nei limiti previsti dai relativi programmi e regolamenti.

ART. 75.

(Tirocinio professionale).

1. Il tirocinio biennale si attua attraverso l'inserimento del praticante avvocato nell'attività di uno studio professionale e

comprende anche la partecipazione e l'assistenza alle udienze giudiziarie.

2. Nel distretto di corte di appello ove ha sede l'ordine nel cui registro egli è iscritto, il praticante avvocato è abilitato al patrocinio davanti ai giudici di pace, ai pretori, ai tribunali ed alle commissioni tributarie di primo grado.

3. L'abilitazione di cui al comma 2, consente la rappresentanza e la difesa in giudizio, esclusivamente in sostituzione nonché sotto il controllo e la responsabilità dell'avvocato presso il quale il praticante compie il proprio tirocinio professionale.

4. L'avvocato presso il cui studio il praticante compie il proprio tirocinio è tenuto al rispetto dei diritti ed all'osservanza dei doveri inerenti alla formazione professionale.

5. L'avvocato di cui al comma 4 è altresì tenuto a consentire la frequenza della scuola forense al praticante avvocato, corrispondendogli una retribuzione adeguata all'entità ed al pregio dell'attività di collaborazione ricevuta, avuto riguardo alle tariffe forensi.

6. Il praticante è tenuto a compiere l'attività esplicita nel corso del tirocinio con diligenza, probità e lealtà, essendone responsabile in ragione della capacità professionale acquisita e nei limiti degli incarichi ricevuti.

ART. 76.

(Attestato di compiuto tirocinio).

1. Al termine dei corsi di insegnamento biennali, la consulta di gestione della scuola forense, accertata e valutata proficuamente la prescritta frequenza del praticante avvocato, rilascia un attestato di compiuta frequenza con profitto e diligenza.

2. Il consiglio dell'ordine nel cui registro è iscritto il praticante avvocato, valutata proficuamente la relazione scritta dell'avvocato presso il cui studio è stato compiuto il tirocinio forense ed accertata la mancanza di ragioni ostative o di incompatibilità al termine del predetto tirocinio,

rilascia un attestato di compimento della suddetta attività biennale con profitto e diligenza.

ART. 77.

(Prova orale).

1. Il praticante avvocato, in possesso dei due attestati previsti dall'articolo 76, ha diritto di sostenere la prova orale finale, per la verifica della formazione professionale acquisita ed il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione forense.

2. La prova orale finale di cui al comma 1 deve essere sostenuta per la prima volta, a pena di decadenza e salvo comprovate ragioni di impedimento, entro la seconda sessione successiva al compimento del biennio di formazione professionale.

3. La prova orale finale consiste nell'esposizione e nel commento dell'attività compiuta durante il tirocinio professionale e degli elaborati redatti durante i corsi della scuola forense, nonché nella esposizione e nel commento della soluzione di un caso concreto prospettato al candidato almeno ventiquattro ore prima dell'inizio della prova stessa.

4. Entro sei mesi dal superamento della prova orale finale, a pena di decadenza e salvo comprovate ragioni di impedimento, il praticante avvocato deve presentare la domanda di iscrizione nell'albo professionale dell'ordine circondariale presso il cui registro era iscritto al termine della propria formazione professionale.

5. In caso di mancato superamento della prova finale indicata al comma 3, il praticante avvocato dovrà immediatamente ripetere per intero, a pena di decadenza, l'attività di tirocinio professionale e di frequenza della scuola forense, dovendo nuovamente conseguire il rilascio dei due attestati indicati all'articolo 76 al fine di sostenere la predetta prova finale.

ART. 78.

(Regolamento di attuazione).

1. Il Ministro di grazia e giustizia, d'intesa col Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, per quanto riguarda la formulazione della prova scritta iniziale di cui all'articolo 71, acquisito il parere vincolante del Consiglio nazionale forense e sentite le associazioni forensi maggiormente rappresentative su base nazionale, emana il regolamento di attuazione della presente legge, entro tre mesi dalla data della sua entrata in vigore.

CAPO IX

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

ART. 79.

*(Procedimento disciplinare
e notizie del fatto).*

1. Le infrazioni ai doveri e alle regole di condotta dettati dalla legge o dalla deontologia sono sottoposte a giudizio disciplinare da parte dei consigli dell'ordine.

2. La notizia dei fatti suscettibili di valutazione disciplinare ai sensi del comma 1 è comunque acquisita. L'autorità giudiziaria è tenuta a dare immediata notizia al consiglio dell'ordine competente di ogni procedimento penale in corso nei confronti di iscritti negli albi professionali e negli elenchi, nonché dei casi di abbandono della difesa ingiustificati o che abbiano nuociuto alla difesa del cliente.

ART. 80.

(Competenze).

1. La competenza a procedere disciplinarmente ai sensi dell'articolo 79 appartiene al consiglio dell'ordine ove è stato compiuto il fatto. Essa è determinata dalla priorità nell'inizio dell'azione.

2. Se l'incolpato è componente del consiglio dell'ordine che sarebbe competente a giudicare, egli è giudicato da un altro consiglio, del distretto della stessa corte d'appello, estratto a sorte.

3. Se competente è un consiglio diverso da quello di iscrizione dell'incolpato, esso trasmette copia degli atti al consiglio di iscrizione e questo può comunicare rilievi e osservazioni scritti, che debbono essere uniti al procedimento disciplinare.

ART. 81.

(Collegio giudicante).

1. Il collegio giudicante è composto di sette o di cinque membri a seconda che l'ordine competente abbia più o meno di cento iscritti. Ne fanno parte il presidente del consiglio dell'ordine, o in sua sostituzione il vice presidente, e sei o quattro membri del consiglio estratti ogni anno a sorte insieme a due supplenti.

2. Si osservano, in quanto applicabili, le norme sull'astensione e sulla ricusazione stabilite dal codice di procedura penale. Sulla ricusazione giudica un altro consiglio dell'ordine designato con il criterio di cui al comma 2 dell'articolo 80.

ART. 82.

(Indagini preliminari e apertura del procedimento disciplinare).

1. Il procedimento disciplinare è preceduto da una indagine preliminare per la quale il consiglio dell'ordine incarica un consigliere istruttore, non facente parte del collegio giudicante.

2. L'interessato deve essere immediatamente informato dell'indagine e sentito nel corso di essa.

3. Compiuta l'indagine preliminare, il consigliere istruttore riferisce al consiglio, che può deliberare l'archiviazione ovvero l'apertura del procedimento disciplinare.

4. Se l'incolpazione si riferisce a fatti di lieve entità, la decisione di procedere al giudizio disciplinare può essere subordi-

nata al rifiuto di accettazione, da parte dell'incolpato, di un avvertimento scritto, con cui il consiglio gli contesta la violazione commessa e lo richiama al rispetto dei suoi doveri.

5. L'apertura del procedimento disciplinare avviene con provvedimento sommariamente motivato e con la formulazione dei capi di imputazione, che debbono essere immediatamente comunicati all'incolpato. Gli atti sono quindi trasmessi al collegio giudicante, il cui presidente nomina il relatore.

6. L'indagine preliminare al procedimento disciplinare non deve superare i sei mesi. In caso di comprovata necessità, il consiglio dell'ordine può deliberare una proroga non superiore a quattro mesi.

7. Durante l'indagine preliminare e nel successivo giudizio, possono essere richiesti al pubblico ministero, e, per suo tramite, alla polizia giudiziaria, informazioni e accertamenti.

ART. 83.

(Citazione in giudizio).

1. Entro i dieci giorni successivi al ricevimento degli atti, il presidente del collegio giudicante provvede all'emanazione e alla comunicazione all'incolpato della citazione in giudizio almeno quindici giorni prima dell'inizio di esso.

ART. 84.

(Giudizio disciplinare).

1. Il giudizio disciplinare, diretto dal presidente del collegio giudicante, si svolge attraverso una o più udienze dibattimentali alle quali possono partecipare l'incolpato e, ove lo ritenga, un magistrato del pubblico ministero designato dal procuratore della Repubblica.

2. L'incolpato può difendersi personalmente o farsi assistere da non più di due avvocati. Se non compare senza giustificato motivo, si procede in sua assenza.

3. Il pubblico ministero può formulare istanze istruttorie e conclusioni finali.

4. Le funzioni di cancelliere sono svolte da un componente del collegio nominato dal presidente.

ART. 85.

(Svolgimento del giudizio).

1. Il giudizio disciplinare ha inizio con la relazione sui fatti oggetto della contestazione. Quindi il presidente procede all'interrogatorio dell'incolpato e all'assunzione delle prove osservate, in quanto applicabili, le disposizioni del codice di procedura penale.

2. Ogni componente del collegio giudicante, la difesa e il pubblico ministero possono porre domande dirette all'incolpato e ai testimoni. A questi si applicano le norme del codice penale e del codice di procedura penale relative ai testimoni falsi o reticenti.

3. Il collegio giudicante pronuncia la propria decisione immediatamente dopo la chiusura del dibattimento, dando lettura in udienza del dispositivo. La motivazione deve essere depositata entro dieci giorni dalla deliberazione.

4. Fra l'apertura del procedimento disciplinare e la decisione non può trascorrere un termine superiore a quattro mesi.

ART. 86.

(Sanzioni per l'inosservanza dei termini).

1. L'inosservanza dei termini entro cui debbono essere compiute le attività del procedimento disciplinare determina la decadenza dalla carica dei consiglieri cui l'omissione o il ritardo sono addebitabili.

2. Su rilievo di chiunque la decadenza è dichiarata dal consiglio dell'ordine o, in sua vece, dal Consiglio nazionale forense.

ART. 87.

(Contenuto della decisione).

1. Con la decisione che definisce il procedimento disciplinare possono essere deliberati:

a) il proscioglimento, con la formula: « non esservi luogo a provvedimento disciplinare »;

b) il richiamo verbale, non avente carattere di sanzione disciplinare, nei casi di infrazioni lievi e scusabili;

c) l'irrogazione di una delle seguenti sanzioni disciplinari: censura, sospensione dall'esercizio della professione da due mesi a cinque anni, radiazione.

ART. 88.

(Censura).

1. La censura consiste nel biasimo formale e si applica quando la gravità dell'infrazione, il grado di responsabilità, i precedenti dell'incolpato e il suo comportamento successivo al fatto inducono a ritenere che egli non incorrerà in altra infrazione.

ART. 89.

(Sospensione).

1. La sospensione consiste nell'esclusione temporanea dall'esercizio della professione e dal praticantato e si applica per infrazioni consistenti in comportamenti e responsabilità gravi o quando non sussistano le condizioni per irrogare la sola sanzione della censura.

ART. 90.

(Radiazione).

1. La radiazione consiste nell'esclusione definitiva dall'albo od elenco e impedisce

l'iscrizione in qualsiasi altro albo od elenco, salvo quanto stabilito nell'articolo 51.

2. Essa si applica nel caso in cui l'incolpato è già stato sospeso due volte e ha commesso altra infrazione grave o quando l'infrazione commessa è tale da scuotere in modo irreparabile la fiducia in un corretto svolgimento futuro dell'attività professionale.

ART. 91.

(Sospensione cautelare).

1. Quando, per la gravità del fatto contestato, tenuto conto anche della notorietà di esso, la continuazione dell'attività professionale può arrecare pregiudizio alla dignità della professione, il consiglio dell'ordine o il collegio giudicante può deliberare, con la maggioranza dei due terzi dei loro componenti, la sospensione cautelare dell'incolpato dall'esercizio della professione.

2. Nel caso di cui al comma 1 l'istruttoria deve essere completata nel termine di tre mesi dalla data di emanazione del provvedimento di sospensione cautelare e non sono consentite proroghe, salvo che queste siano richieste dall'incolpato; in tal caso l'istruttoria può durare per un periodo complessivamente non superiore ai sei mesi dalla data di emanazione del provvedimento di sospensione.

3. Il periodo di sospensione cautelare viene computato nella durata della eventuale sanzione disciplinare della sospensione.

4. Il consiglio dell'ordine o il collegio giudicante ha l'obbligo di pronunciarsi sull'eventuale sospensione cautelare, quando nei confronti dell'incolpato è stato emesso ordine o mandato di cattura dall'autorità giudiziaria e quando questa ha disposto, anche con provvedimento non definitivo, l'interdizione dai pubblici uffici.

5. La sospensione cautelare non può essere deliberata senza che l'incolpato sia stato posto in grado di svolgere la propria difesa, personalmente o a mezzo dei suoi difensori.

6. Il provvedimento di cui al presente articolo è impugnabile davanti al Consiglio nazionale forense, ma l'impugnazione non ne sospende l'esecutività.

7. La sospensione cautelare può essere revocata in ogni momento se vengono meno le condizioni che l'hanno motivata.

ART. 92.

(Deposito e affissione).

1. Ogni decisione disciplinare, con gli atti relativi, è depositata nella segreteria del consiglio dell'ordine e copia della decisione stessa viene comunicata, entro dieci giorni dal deposito, all'interessato e al pubblico ministero.

2. Quando la decisione diviene definitiva, il dispositivo è affisso all'albo esterno dell'ordine e chiunque vi abbia interesse può prendere cognizione del testo integrale della decisione.

ART. 93.

(Impugnazione avverso le decisioni disciplinari).

1. Contro le decisioni disciplinari è ammessa impugnazione al Consiglio nazionale forense da parte dell'incolpato, dei suoi difensori e del pubblico ministero.

2. L'impugnazione è proposta mediante ricorso che, entro e non oltre venti giorni dalla comunicazione di cui al comma 1 dell'articolo 92, deve essere depositato nella segreteria del consiglio dell'ordine sede del giudizio, o ad essa inviato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

3. L'impugnazione ha effetto sospensivo, salvo per quanto riguarda l'eventuale pronuncia di sospensione cautelare.

4. Il segretario del consiglio dell'ordine provvede senza ritardo a trasmettere il ricorso, con copia autenticata della decisione e degli atti processuali, al Consiglio nazionale forense, dandone comunicazione al pubblico ministero.

5. Sull'impugnazione giudica la commissione di cui all'articolo 36, comma 2, lettera *b*).

ART. 94.

(Norme procedurali).

1. Nel giudizio davanti al Consiglio nazionale forense si osservano, in quanto applicabili, le norme relative al giudizio penale davanti alla Corte di cassazione.

2. Il consiglio dell'ordine che ha emesso la decisione impugnata ai sensi dell'articolo 93, cui deve essere data comunicazione dell'udienza fissata per la discussione dell'impugnazione, può inviare al Consiglio nazionale forense proprie deduzioni. Il consiglio dell'ordine può farsi rappresentare all'udienza di discussione da un proprio membro, che non sia stato componente del collegio giudicante, il quale può formulare conclusioni.

3. Il dispositivo della sentenza è letto in udienza.

4. Il testo della sentenza con la motivazione è depositato presso la segreteria nei venti giorni successivi.

ART. 95.

(Ricorso per cassazione).

1. Le sentenze emesse dal Consiglio nazionale forense in materia disciplinare e di tenuta degli albi professionali, elenchi e registri sono comunicate, a cura del segretario, all'incolpato, al consiglio dell'ordine che ha emesso la decisione impugnata e al procuratore generale presso la Corte di cassazione, i quali possono ricorrere in Cassazione per motivi di legittimità provvedendo, entro sessanta giorni dalla comunicazione, a depositare il ricorso presso la segreteria del Consiglio nazionale forense o a farne invio alla stessa per mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

2. La segreteria del Consiglio nazionale forense provvede senza ritardo a trasmettere il ricorso, con copia autenticata della

sentenza e degli atti processuali, alla Corte di cassazione.

3. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

4. Nel successivo giudizio si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni relative al giudizio penale davanti alla Corte di cassazione.

5. L'incolpato può stare in giudizio e formulare le conclusioni anche personalmente; il consiglio dell'ordine può stare in giudizio mediante uno dei suoi componenti a ciò delegato.

ART. 96.

(Rapporto con il processo penale).

1. Il procedimento disciplinare si svolge ed è definito con procedura e valutazione autonome rispetto al processo penale avente per oggetto i medesimi fatti.

2. Se agli effetti della decisione è indispensabile acquisire atti e notizie appartenenti al processo penale, il procedimento disciplinare può essere a tale scopo rinviato a tempo determinato. Non possono essere comunque superati della metà i termini massimi per la definizione del procedimento indicati negli articoli precedenti.

3. Se dai fatti oggetto del procedimento disciplinare emergono estremi di reato procedibile d'ufficio, l'organo procedente ne informa l'autorità giudiziaria.

4. La durata della pena accessoria dell'interdizione dalla professione inflitta dall'autorità giudiziaria all'avvocato è computata in quella della corrispondente sanzione disciplinare della sospensione dalla professione.

ART. 97.

(Riapertura del procedimento).

1. Il procedimento disciplinare concluso con provvedimento definitivo viene riaperto:

a) se è stata inflitta una sanzione disciplinare e per gli stessi fatti l'autorità giudiziaria ha emesso sentenza di assolu-

zione perché il fatto non sussiste o perché l'incolpato non lo ha commesso. In tal caso deve essere pronunciato il proscioglimento anche in sede disciplinare;

b) se è stato pronunciato il proscioglimento e l'autorità giudiziaria ha emesso sentenza di condanna fondata su fatti che non hanno potuto essere valutati in sede disciplinare. In tal caso i nuovi fatti vengono liberamente valutati nel procedimento disciplinare riaperto.

2. La riapertura del procedimento disciplinare avviene a richiesta dell'interessato o d'ufficio con le forme del procedimento ordinario.

ART. 98.

(Prescrizione dell'azione disciplinare).

1. L'azione disciplinare si prescrive nel termine di cinque anni dal fatto.

2. Nel caso di condanna penale per reato non colposo la prescrizione per la riapertura del giudizio disciplinare è di due anni dal passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna.

ART. 99.

(Esenzione da bollo).

1. Tutti gli atti dei procedimenti disciplinari di cui al presente titolo, anche davanti alla Corte di cassazione, sono esenti dall'imposta di bollo e sono equiparati, ad ogni effetto fiscale, agli atti del procedimento penale.

CAPO X

NORME DI ATTUAZIONE E TRANSITORIE

ART. 100.

(Suppressione della qualifica di procuratore).

1. I procuratori iscritti nell'albo, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritti di diritto nell'albo

degli avvocati. L'anzianità decorre dalla data di iscrizione nell'albo dei procuratori.

2. Possono conseguire l'iscrizione nell'albo professionale degli avvocati anche coloro che hanno superato l'esame di procuratore precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge o che superino gli esami indetti per l'anno di entrata in vigore della presente legge. La domanda deva essere presentata, a pena di decadenza, rispettivamente entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge o dal superamento dell'esame.

3. Ogni riferimento, nelle norme vigenti, alla professione di procuratore si intende fatto alla professione di avvocato.

ART. 101.

(Praticanti procuratori).

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 72, coloro i quali alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano conseguito il certificato di compiuta pratica ai sensi dell'articolo 10 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, e del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1990, n. 101, potranno sostenere gli esami di abilitazione, per quattro sessioni annuali consecutive, secondo la normativa vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge.

2. Coloro i quali alla data di entrata in vigore della presente legge svolgano pratica di procuratore ed abbiano già conseguito l'abilitazione al patrocinio davanti alla pretura, proseguono, nel tirocinio, secondo la precedente normativa e potranno sostenere gli esami ai sensi della abrogata legge per tre sessioni annuali consecutive.

ART. 102.

(Esami di avvocato).

1. Gli esami di avvocato si svolgono secondo le nuove norme stabilite dalla presente legge dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della medesima.

ART. 103.

(Soppressione della professione di patrocinatore legale).

1. È soppressa la professione di patrocinatore legale regolata dalle disposizioni di cui alla legge 7 luglio 1901, n. 283; all'articolo 5 del regio decreto 19 dicembre 1901, n. 547; all'articolo 15 del regio decreto 20 settembre 1922, n. 1316; all'articolo 2 del regio decreto 6 settembre 1923, n. 1920; al regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1459, convertito dalla legge 18 dicembre 1927, n. 2321; alla legge 28 giugno 1928, n. 1415.

2. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano abilitati all'esercizio della professione di patrocinatore legale e sono iscritti negli appositi registri possono continuare ad esercitarla, secondo le modalità e con i limiti previsti dalle norme citate, e devono chiedere l'iscrizione in un nuovo registro ad esaurimento da tenersi a cura del consiglio dell'ordine competente.

ART. 104.

(Albo speciale per il patrocinio dinanzi alle magistrature superiori).

1. Gli avvocati che siano iscritti all'albo ordinario da otto anni hanno diritto di essere iscritti all'albo speciale per il patrocinio dinanzi alle magistrature superiori.

2. Gli avvocati che siano iscritti all'albo ordinario da almeno due anni possono essere ammessi a sostenere un esame, indetto dal Consiglio nazionale forense, per l'iscrizione anticipata nell'albo di cui al comma 1.

ART. 105.

(Incompatibilità e requisiti non previsti dalla precedente normativa. Regolarizzazione).

1. Gli avvocati ed i procuratori iscritti nei relativi albi alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali

esistono incompatibilità o che non sono in possesso dei requisiti previsti in modo innovativo dalla presente legge, hanno l'obbligo, a pena di cancellazione dall'albo, di regolarizzare la propria posizione entro cinque anni da tale data.

2. La prima revisione degli albi ai sensi dell'articolo 69, deve essere eseguita scaduto il termine di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Gli avvocati e procuratori italiani appartenenti a regioni non unite politicamente all'Italia, iscritti negli albi professionali alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, numero 19, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, conservano il diritto all'iscrizione, alla condizione che conservino la cittadinanza dello Stato a cui appartengono le suddette regioni.

ART. 106.

(Elezioni dei consigli dell'ordine).

1. Le nuove norme per le elezioni dei consigli dell'ordine stabilite dalla presente legge si applicano alla prima scadenza naturale degli ordini in carica alla data di entrata in vigore della medesima.

2. Agli effetti della rielegibilità dei consigli dell'ordine, si considera il solo periodo di carica in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 107.

(Elezioni del Consiglio nazionale forense).

1. Il Consiglio nazionale forense in carica cessa dalle sue funzioni alla scadenza di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le elezioni del nuovo Consiglio nazionale forense devono essere indette almeno sei mesi prima della scadenza del termine di cui al comma 1.

3. Per le elezioni per il Consiglio nazionale forense si applica il disposto di cui al comma 2 dell'articolo 106.

4. Il Ministro di grazia e giustizia determina le circoscrizioni elettorali, ai sensi dell'articolo 43, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 108.

(Incompatibilità tra le cariche alla data di entrata in vigore della legge).

1. Gli avvocati che ricoprono cariche incompatibili, ai sensi dell'articolo 40, debbono optare per una di esse entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In caso di silenzio l'avvocato conserva la carica assunta per ultima.

ART. 109.

(Giudizi disciplinari).

1. Nei giudizi disciplinari non definiti si applicano le norme della presente legge, ma i termini decorrono dalla data di entrata in vigore della legge.

2. Se il procedimento disciplinare è in grado di impugnazione, esso è rimesso al consiglio dell'ordine competente per il riesame del merito, qualora la decisione sia stata presa applicando gli effetti di un giudicato penale, oppure sia stata inflitta la sanzione della cancellazione prevista dall'articolo 40 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, come modificato dall'articolo 1 della legge 17 febbraio 1971, n. 91.

3. Nei casi di cui al comma 2, la prescrizione è interrotta e riprende l'intero corso dal giorno in cui gli atti del procedimento pervengono al consiglio dell'ordine competente.

ART. 110.

(Potere regolamentare del Consiglio nazionale forense).

1. I regolamenti di competenza del Consiglio nazionale forense devono essere approvati entro un anno dall'insediamento

del nuovo Consiglio nazionale forense. Scaduto tale termine, il potere regolamentare si trasferisce, limitatamente alla prima approvazione dei regolamenti, al Ministro di grazia e giustizia. Il Ministro provvede entro i sei mesi successivi, sentiti il Consiglio nazionale forense ed i sindacati forensi più rappresentativi.

2. Tutti i regolamenti di competenza del Consiglio nazionale forense diventano efficaci dopo sessanta giorni dall'invio al Ministro di grazia e giustizia per il controllo, qualora il Ministro non restituisca entro il termine suddetto il regolamento con l'invito ad apportare modifiche.

3. Il Consiglio nazionale forense, con provvedimento motivato, può rifiutare, in tutto o in parte, le modifiche proposte dal Ministro di grazia e giustizia, purché queste non incidano su aspetti di legittimità dei regolamenti.

4. Il Ministro di grazia e giustizia ha il potere di annullare i regolamenti o le singole norme dei regolamenti approvati dal Consiglio nazionale forense che siano in violazione di norme di legge.

5. I regolamenti approvati dal Consiglio nazionale forense sono pubblicati sul bollettino del Ministero di grazia e giustizia ed entrano in vigore il giorno stesso della loro pubblicazione.

ART. 111.

(Contributo straordinario).

1. Gli avvocati, che risultano iscritti negli albi professionali e negli elenchi al 1° gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, debbono pagare, nelle forme e con gli effetti previsti dall'articolo 29, la somma di lire centomila per costituire un fondo necessario alle spese per l'attuazione della legge.

2. Il pagamento di cui al comma 1 è assegnato:

a) il 50 per cento al Consiglio nazionale forense;

b) il 35 per cento al consiglio dell'ordine presso cui l'avvocato è iscritto;

c) il 15 per cento alla commissione per il congresso.

ART. 112.

(Commissione provvisoria per il congresso).

1. Fino all'approvazione del regolamento per il congresso di cui all'articolo 47, le funzioni della commissione di cui all'articolo 49 sono svolte da una commissione provvisoria composta da:

a) il presidente del Consiglio nazionale forense;

b) il presidente della Cassa nazionale di previdenza forense;

c) i presidenti dei sindacati forensi più rappresentativi;

d) il presidente del consiglio dell'ordine organizzatore del prossimo congresso;

e) i presidenti del consiglio dell'ordine di Roma, di Napoli e di Milano;

f) i presidenti dei consigli dell'ordine che hanno riorganizzato gli ultimi cinque congressi giuridici forensi.

ART. 113.

(Abrogazione di norme).

1. Sono abrogate le norme seguenti: regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni; regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, e successive modificazioni; legge 28 maggio 1936, n. 1003, e successive modificazioni; regio decreto 9 luglio 1936, n. 1482, e successive modificazioni; regio decreto-legge 30 gennaio 1939, n. 146; regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 580, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1937, n. 2555; decreto ministeriale 27 giugno 1938; legge 23 novembre 1939, n. 1815; legge 23 marzo 1940, n. 254; legge 24 febbraio 1941, n. 224; legge 29 aprile 1943, n. 419; regio decreto-legge 13 maggio 1943, n. 509, convertito dalla legge 5 maggio 1949, n. 178; decreto legislativo luogotenenziale 7 set-

tembre 1944, n. 215; decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 318; decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 giugno 1946, n. 6; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 261; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 maggio 1947, n. 597; decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 174; decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1990, n. 101; legge 27 giugno 1988, n. 242.

2. Sono inoltre abolite tutte le norme incompatibili con quelle contenute nella presente legge.

ART. 114.

(Disposizioni in materia di tariffa).

1. Restano provvisoriamente in vigore, fino all'approvazione di nuova legge, tutte le norme che disciplinano la retribuzione dell'avvocato, in quanto compatibili con la presente legge.

ART. 115.

(Decorrenza delle disposizioni dell'articolo 31).

1. Le disposizioni dell'articolo 31, per i ricorsi diversi da quelli contro i provvedimenti disciplinari, di cancellazione o per rifiuto di iscrizione e di rilascio di certificato di compiuta pratica, hanno effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del regolamento di attuazione della presente legge. Prima di tale data per i ricorsi in materia disciplinare o di cancellazione o per rifiuti di iscrizione o di rilascio di certificato di compiuta pratica si applicano, in quanto compatibili, le norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 116.

*(Decorrenza dell'attuazione
dell'articolo 86).*

1. Le disposizioni dell'articolo 86 hanno effetto dopo l'entrata in vigore del regolamento relativo ai procedimenti disciplinari.

ART. 117.

(Entrata in vigore della legge).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, salva la diversa decorrenza dell'efficacia prevista per specifiche disposizioni.

